REGOLAMENTO (CEE) N. 2441/72 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1972

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario supplementare, per l'anno 1972, di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2778/71 [1], il Consiglio ha aperto e ripartito fra gli Stati membri, per l'anno 1972, un contingente tariffario comunitario convenzionale di 50 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale per il ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune ;

considerando che, in base alle previsioni effettuate dagli Stati membri, è lecito ritenere che nella Comunità il consumo e la produzione del prodotto in questione raggiungano nel 1972 rispettivamente i livelli di 155 500 e 65 000 tonnellate ; che per tale anno le esportazioni verso paesi terzi e le importazioni in provenienza da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo raggiungeranno rispettivamente 2 600 e 2 500 tonnellate circa ; che pertanto il fabbisogno d'importazioni della Comunità dai paesi terzi può essere valutato a 85 400 tonnellate per tutto l'anno 1972 ; che, tuttavia, è già stato aperto un volume contingentale di 50 000 tonnellate ; che per non compromettere le prospettive del settore della produzione comunitaria, appare tuttavia opportuno prevedere, nel presente regolamento, per il prodotto in questione, soltanto un volume supplementare di 21 000 tonnellate ad un dazio doganale del 4 % ;

considerando che è opportuno, in particolare, garantire a tutti gli importatori della Comunità un accesso uguale e continuo a questo contingente, nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota del dazio prevista per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri sino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione fra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base sia ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, sia alle prospettive economiche per l'anno contingentale in questione ;

considerando che, in base ai dati statistici relativi agli anni 1968 — 1970 e tenuto conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del ferro-silico-manganese durante l'anno in corso, la partecipazione, in percentuale, prevista nei limiti del contingente tariffario di 50 000 tonnellate aperto dal succitato regolamento era la seguente :

Germania	87,3
Benelux	8,7
Francia	0,2
Italia	3,8 ;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a garantire la copertura dell'eventuale fabbisogno d'importazione supplementare della Comunità, si può ammettere che la ripartizione del volume contingentale supplementare venga effettuata in base al fabbisogno effettivo segnalato da ogni Stato membro ; che la Germania, i tre Stati membri che costituiscono l'Unione economica del Benelux e l'Italia hanno denunciato un fabbisogno supplementare rispettivamente di 18 500, di 12 400 e di 2 000 tonnellate ; che, per quanto riguarda la Francia, lo stato di utilizzazione attuale della sua quota nella ripartizione del contingente iniziale di 50 000 tonnellate aperto dal suddetto regolamento nonché i più recenti dati economici e statistici disponibili non giustificano per ora la sua partecipazione al previsto aumento del contingente tariffario comunitario ; che d'altronde, qualora dovesse manifestarsi successivamente un fabbisogno supplementare in detto Stato membro, questo potrebbe comunque ricorrere alla procedura istituita dall'articolo 3 del presente regolamento ; che tale sistema di ripartizione permette anche di garantire un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di detto prodotto nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, assegnando la prima alla Germania, al Benelux e all'Italia e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di detti Stati membri in caso di esaurimento della loro quota iniziale, nonché il

[1] **GU n.** L 287 del 30. 12. 1971, pag. 17.

fabbisogno eventuale della Francia ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente elevato che, nella fattispecie, potrebbe essere di 20 500 tonnellate ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che quando uno Stato membro abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale, prelevi una quota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato, da ogni Stato membro, quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e fino a quando la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale, in particolare, deve aver la possibiità di seguire lo stato di utilizzazione del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una determinata data del periodo contingentale, in uno Stato membro esista una rimanenza cospicua, è indispensabile che tale Stato membro ne riversi nella riserva una percentuale sensibile, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe non esserlo in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica del Benelux nella ripartizione del contingente tariffario in questione, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta Unione economica può essere effettuata da uno qualsiasi dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1972, il dazio della tariffa doganale comune per il ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D è sospeso al 4 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario supplementare di 21 000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte di 20 500 tonnellate del contingente tariffario comunitario è ripartita fra taluni Stati membri ; le quote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide sino al 31 dicembre 1972, ammontano ai seguenti quantitativi :

Germania	10 750 tonnellate
Benelux	7 430 tonnellate
Italia	2 320 tonnellate

2. La seconda parte di 500 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

Qualora in Francia si manifesti un fabbisogno di ferro-silico-manganese, questo Stato membro preleva una quota adeguata dalla riserva, sempreché l'entità di quest'ultima lo permetta.

Tale Stato membro adotta le misure necessarie per informare gli interessati di questa possibilità.

Articolo 4

1. Qualora la quota iniziale di uno degli Stati membri di cui all'articolo 2 — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1 — ovvero questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva — se è stato applicato l'articolo 6 — venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota, pari al 10 % della quota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Qualora, dopo esaurimento della quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno di questi Stati membri venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo consenta.

3. Qualora, dopo esaurimento della seconda quota, la terza quota prelevata da uno di questi Stati membri venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Questo procedimento si applica sino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, tali Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se hanno motivo di ritenere che esse rischiano di non venir esaurite.

Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 5

Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 4 sono valide sino al 31 dicembre 1972.

Articolo 6

Lo Stato membro che alla data del 15 novembre 1972 non abbia esaurito la propria quota iniziale, riversa nella riserva, entro e non oltre il 10 dicembre 1972, la frazione non utilizzata di tale quota superiore al 20 % del quantitativo iniziale. Esso può riversare anche una quantità superiore, se ha motivo di ritenere che tale quantità rischi di rimanere inutilizzata.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro e non oltre il 10 dicembre 1972, il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate sino al 15 novembre 1972 compreso ed imputate sul contingente tariffario comunitario. Tale comunicazione è completata, per quanto riguarda la Germania, il Benelux e l'Italia, dall'indicazione eventuale della frazione della loro quota iniziale che essi riversano nella riserva.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri in conformità degli articoli 2, 3 e 4 e li informa, non appena le pervengano le notifiche, dello stato di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro e non oltre il 15 dicembre 1972, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua l'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili, affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 o dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria quota cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione stabiliti nel loro territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione sulle rispettive quote mano a mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Lo stato di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite dal paragrafo 3.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dai paesi terzi effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS